

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO

Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel proc. n. 3696/2014 rg promosso da:

R.B. nato in N. il (...) C.F. (...); G.S. nata in N. il (...) C.F. (...), in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio V.B. nato in C. il (...) C.F. (...). Tutti rappresentati e difesi dagli avv. Di Giorgio Valerio e Rosino Di Brango ed elettivamente domiciliati in (omissis), presso lo studio dell'avv. Valerio Di Giorgio

ATTORI

contro

A.U., Part. I.V.A. (...), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Cavaliere ed elettivamente domiciliata presso l'A.U. (omissis)

CONVENUTA

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, R.B. e G.S., in proprio e nella loro qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio V.B., hanno convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la A.U., per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, perché nel corso delle manovre di espletamento del parto portato a termine il 16/01/2008 da G.S. presso l'Ospedale (omissis), il neonato V. ha riportato una "paralisi ostetrica del plesso brachiale destro", per colpa dei sanitari di quella struttura.

Si è costituita in giudizio la A.U., impugnando e contestando la domanda avanzata da parte attorea, e ne ha eccepito l'infondatezza sia in fatto che in diritto, chiedendone il rigetto. Nel merito, la A.U. ha invocato l'assoluta mancanza del nesso causale tra il danno lamentato dagli attori e la sfera d'influenza giuridica della A.U.: le manovre svolte furono, infatti, tutte compiute in conformità ai protocolli vigenti e all'interesse del minore, nel senso che se non fossero stati compiuti quegli interventi, e con quelle forme, ci sarebbe stata la morte del neonato. Si era trattato di un'emergenza ostetrica infrequente, drammatica e imprevedibile, la cui gestione avrebbe richiesto un'esperienza che nessuno poteva vantare: durante il parto erano sopravvenute complicazioni imprevedibili essenzialmente caratterizzate da bradicardia fetale, immediatamente fronteggiata dal medico in

servizio, che attivò subito le manovre di estrazione del feto; doveva quindi essere esclusa ogni negligenza e imperizia perché era stato fatto tutto il possibile per evitare danni al bambino.

Nel corso del giudizio il Giudice ha disposto CTU con nomina del prof. E. A..

All'udienza del 27 marzo 2017 le parti hanno rassegnato le conclusioni.

Per questo Giudice le domande attoree sono fondate sia nell'"an" sia nel "quantum", sia pur in misura ridotta rispetto alle richieste iniziali ma anche finali.

Le eccezioni preliminari formulate dalla A.U. non sono fondate perché l'oggetto della domanda era chiaro sin dall'inizio e la convenuta ha potuto difendersi adeguatamente.

Nel merito, la CTU ha analizzato ogni profilo della questione, sotto l'aspetto tecnico, e sul suo fondamento può giungersi alla dichiarazione di responsabilità della A.U.. Il CTU ha fatto notare che, nel tracciato presente nel fascicolo di parte convenuta, composto di cinque fogli, non emergono egualmente episodi di aritmia e, in corrispondenza dell'annotazione "sala parto", il tracciato non è leggibile (sembra non registrato): in mancanza di rilievo, sul tracciato a disposizione, non è stata la possibilità di visualizzare l'oggettiva presenza di una bradicardia, l'orario nel quale si verificò, le sue caratteristiche proprie e in rapporto alle contrazioni uterine. La bradicardia è annotata in cartella clinica come insorta alle ore 2.05, quando la donna era in sala parto ma la decelerazione del battito fetale non è documentata perché non rilevabile nei tracciati presenti in atti.

Ciò premesso, la presenza di una brachicardia, che potrebbe escludere la responsabilità dei sanitari, non è stata dimostrata con documenti e analisi scientifiche e non può accogliersi la richiesta di testimonianze sul punto, formulata dalla A.U., per supplire a tale vuoto. Innanzi tutto le critiche della A.U. alla Ctu non sono condivisibili: non è vero che il perito ha laconicamente liquidato le osservazioni redatte dal CTP Dott. S., perché il Prof. A. ha insistito sulla mancata dimostrazione della ricorrenza della brachicardia con le forme giuste; il CTU non ha assolutamente voluto troncare il dialogo, rifiutandosi di approfondire la questione, ma ha solo voluto far presente che in mancanza di una dimostrazione concreta (sulla brachicardia) ogni discussione sarebbe stata teorica e accademica. La testimonianza su un aspetto come quello appena citato sarebbe inutile perché si tratterebbe di chiamare a deporre, dopo tanto tempo, persone che dovrebbero riferire su questioni tecniche e mediante valutazioni soggettive e interessate: non è possibile che nella ricostruzione fatta nella cartella medica quell'evento non sia stato registrato in maniera dettagliata, a suo tempo, anche perché non sarebbe passato inosservato e, soprattutto, perché non avrebbe avuto un rilievo secondario nell'economia della vicenda. A tale riguardo, i capitoli formulati dalla A.U. nella memoria 12 marzo 2015 contengono tutti valutazioni tecniche e non a caso questo Giudice ha ammesso direttamente la CTU: in uno si chiede se in letteratura sono descritte varie manovre per cercare di risolvere la complicanza, come se si fosse in un dibattito accademico; altri sono formulate in maniera negativa (cap. 17 "quasi mai"), altri sono sottoposti a una valutazione o a una previsione che non possono essere richieste a un teste (cap. 24 "con ogni probabilità") che non possono essere richiesti a un teste, il quale deve riferire solo i fatti nella loro oggettività. L'unico capitolo che potrebbe avere attinenza con le richieste, reiterate nella memoria di replica depositata il giorno 11 luglio 2017, potrebbe essere il n. 19, che così testualmente recita " (è vero che) durante il parto sono

sopravvenute complicazioni non prevedibili e non prevenibili dal comportamento dei Sanitari, essenzialmente caratterizzate da bradicardia fetale?": la domanda sulla ricorrenza di quella patologia è preceduta e circondata da valutazioni personali e soggettive, che si ben si esprimono e riassumono nell'avverbio "essenzialmente", il quale comporta una notevole genericità; quell'avverbio vuol dire "principalmente, primariamente, ecc." e ciò involge una valutazione soggettiva e arbitraria, perché se si avesse una risposta affermativa sorgerebbe naturale e spontanea la domanda "ma sul fondamento di cosa lei può affermarlo?" e, soprattutto, " perché di tale circostanza non è stata lasciata traccia scritta?". Non è vero che quella del prof. A. è una consulenza che lascia un dubbio: all'opposto, è la A.U. che lascia incertezze, che ridondano a suo discapito perché nella specie si versa in un'ipotesi di responsabilità contrattuale pura. A quest'ultimo riguardo, si osserva che il rapporto che s'instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (Cass. sez. 3, sentenza n. 18610 del 22/09/2015), con tutte le conseguenze in tema di onere della prova. Infine, sussiste un interesse delle persone indicate come testi perché dalle loro dichiarazioni potrebbe sorgere un loro coinvolgimento nella vicenda, anche di fronte alla Corte dei Conti in futuro.

Circa il "quantum" questo Giudice intende rifarsi alle tabelle di Milano e, quindi, per ciò che concerne il minore la liquidazione avviene in conformità al seguente schema:

V.B.: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2014

Età del danneggiato alla data del sinistro 1 anno

Percentuale di invalidità permanente 45%

Punto base danno non patrimoniale Euro 8.557,95

Punto base I.T.T. Euro 96,00

Giorni di invalidità temporanea totale 0

Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0

Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0

Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0

Danno risarcibile Euro 385.108,00

Aumento personalizzato (max 25%) Euro 481.385,00

Spese mediche Euro 0,00

Altre spese Euro 0,00

TOTALE GENERALE: Euro 385.108,00

Totale con personalizzazione massima Euro 481.385,00

Può riconoscersi a V.B. la personalizzazione massima per la vicenda, l'età, la possibilità futura di limitazione nella ricerca di lavoro, ecc. oltre al danno ai sensi degli artt. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ., perché nella specie ricorre, almeno in astratto, un reato (art. 590 cod. pen.): la liquidazione può contenersi in Euro 50.000,00 anche alla luce della personalizzazione massima stessa; le altre voci di danno indicate non possono ammettersi perché o non provate con certezza o duplicazioni di quelle già elencate. Sul punto questo Giudice intende seguire l'indirizzo inaugurato dalla Cassazione con la sentenza n. 26972 del 2008: ciò che conta è risarcire, al di là dei "nomi" utilizzati per descrivere i pregiudizi subiti, in quanto allegati e provati (anche mediante presunzioni) e, al tempo stesso, non risarcire due volte lo stesso danno, magari solo perché qualificato con due "nomi" differenti ed evitare la produzione di plurimi effetti risarcitori, solo perché questi vengono di volta in volta definiti "danno biologico", "danno morale", "danno alla vita di relazione" o altro. Ciò perché il "polimorfismo" con cui il danno può manifestarsi nulla c'entra con l'unitarietà del danno e con la congruità del suo risarcimento. Due pregiudizi identici non possono chiamarsi con nomi diversi ed essere perciò liquidati due volte e, al tempo stesso che, quando si tratta di stabilire il valore del danno patito dalla vittima, non si possono seguire categorie astratte, bensì accertare in concreto cosa e come il danneggiato abbia perduto, e per quanto tempo (Cass., 13 agosto 2015, n. 16788). Alla luce di quanto espresso la liquidazione operata deve intendersi "onnicomprensiva".

Ciò premesso, ai genitori possono liquidarsi le seguenti somme :

R.B.: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2014

Età del danneggiato alla data del sinistro 44 anni

Percentuale di invalidità permanente 12%

Punto base danno non patrimoniale Euro 3.061,13

Punto base I.T.T. Euro 96,00

Giorni di invalidità temporanea totale 0

Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0

Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0

Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0

Danno risarcibile Euro 28.836,00

G.S.: Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2014

Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni

Percentuale di invalidità permanente 12%

Punto base danno non patrimoniale Euro 3.061,13

Punto base I.T.T. Euro 96,00

Giorni di invalidità temporanea totale 0

Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0

Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0

Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0

Danno risarcibile Euro 29.938,0

Non può riconoscersi ai genitori la personalizzazione massima, come avvenuto per il figlio, perché mentre per lui si tratta di un danno diretto per loro è un danno indiretto che abbisogna di ulteriori e ben più rigorose dimostrazioni ai fini del predetto riconoscimento. E' vero che la Cassazione ha affermato che la prova (in questo caso ulteriore, perché sull'"an" non si discute all'esito della CTU) può essere data anche mediante presunzioni ma nella specie, ai fini citati, tali presunzioni non sono state ben specificate o allegate dalle parti interessate né si rinvergono "aliunde".

Le altre questioni devono ritenersi assorbite.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in conformità alla tabella n. 2 del D.M. n. 55 del 2014 e al valore accertato in questa sentenza anche perché quello a suo tempo dichiarato era puramente indicativo; ai sensi dell'art. 6 del D.M. citato può riconoscersi l'aumento del 30%.

P.Q.M.

-definitivamente pronunciando;

ACCERTA

e dichiara la convenuta A.U. responsabile di tutti i danni subiti dagli attori e, per l'effetto,

CONDANNA

la A.U. al pagamento della complessiva somma di Euro 531.385,00 a favore di V.B.;

CONDANNA

la A.U. al pagamento della somma di Euro 29.938,00 a favore di G.S.

CONDANNA

la A.U. al pagamento della somma di Euro 28.836,00 a favore di R.B..

Il tutto oltre al pagamento degli interessi e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto.

Rigetta tutte le altre richieste.

Condanna la A.U. al pagamento delle spese di questo giudizio che si liquidano in complessivi Euro 13.990,15 oltre accessori (somma così già ridotta del 50%), da distrarsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002, essendo stati gli attori ammessi al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Coa di Cassino n. 592 del 24 luglio 2013.

Così deciso in Cassino, il 21 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2017.